



COMUNE DI BAUCINA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PER LA GESTIONE CONTROLLATA DEI FUOCHI

Si avvisa la cittadinanza che in forza dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 17.05.2021 che

Su tutto il territorio comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e in tarda giornata nello specifico dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonarla zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente da parte dello stesso proprietario.
4. possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuota per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

Dal 01 giugno al 15 ottobre è fatto assoluto divieto di accendere fuochi

Tutti i proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono devono provvedere, al fine di dirimere ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio, alla pulitura mediante taglio e/o sfalcio di erbacce nelle aree a verde, nei terreni e nei giardini di privati posti all'interno del perimetro urbano, e/o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici e/o reti viarie ovvero con ulteriori aree di privati.

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali, Provinciali e Statali devono provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno alla pulitura delle porzioni di scarpate, non di competenza dei rispettivi Enti Gestori, che prospettano sulle strade pubbliche. Gli stessi devono provvedere al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale. Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno e così mantenuti fino al 15 ottobre di ogni anno.

Nel periodo tra il 01 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.

I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non, ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.